Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Torre Annunziata

(tel. 081-8611855 – fax 081-8622978 – E-mail torreannunziata@guardiacostiera.it – Sito internet www.guardiacostiera.gov.it – Numero blu 1530)

Ordinanza di Sicurezza Balneare

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Torre Annunziata:

VISTO il Decreto Legge nr. 73 del 21 maggio 2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 116 in data 21.05.2025), in particolare all'art. 6 che stabilisce in maniera uniforme la durata della stagione balneare e l'obbligatorietà del servizio di assistenza bagnanti;

VISTO il dispaccio prot. nr. 54363, del 16.04.2025 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera recante le linee di indirizzo fornite dal Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all'individuazione della stagione balneare 2025 e alla redazione delle ordinanze di sicurezza balneare;

VISTA la riunione effettuata presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata congiuntamente agli operatori di settore in data 06/06/2025 ed in data 10/06/2025 con il Comune di Torre Annunziata;

RITENUTO DI aggiornare l'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata anche nell'ottica di uniformità con le disposizioni degli Uffici Circondariali Marittimi limitrofi.

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.14/2023 e l'Ordinanza n.18/2025;

O R D I N A

ARTICOLO 1
Modifiche all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.14/2023

1. L'articolo 1 c. 3 relativo al periodo della stagione balneare risulta così sostituito:

   "*Ai fini della presente Ordinanza, per stagione balneare si intende il periodo temporale determinato dall'art. 6 del D.L. nr. 73 del 21.05.2025, il quale individua, tale periodo dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno*[1]."

2. L'articolo 4 c. 2, risulta così sostituito: risulta così sostituito:

   "Durante la stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico, presso le aree in concessione destinate al noleggio attrezzature da spiaggia (area scoperta attrezzata) e presso le strutture/stabilimenti balneari (aree demaniali marittime nelle quali sono ubicate pertinenze demaniali marittime e/o strutture di difficile o di facile rimozione con lo scopo di fornire servizi per la balneazione e/o elioterapia –posizionamento e noleggio attrezzature

[1] Tale provvedimento attribuisce alle Regioni o agli Enti Locali la possibilità di anticipare o posticipare l'inizio della stagione balneare di una settimana

Firmato digitalmente da:
DG PER LA DIGITALIZZAZIONE
In data:
Wednesday, 20 May 2026 15:04:39
Motivazione:
m_inf.A1FEA52.CPTANN_REG_ORDINANZE.R
.0000012.20-05-2026

balneari, eventuale struttura destinata ad attività di ristorazione- bar ecc.), devono essere operativi i servizi di salvataggio, secondo le modalità disciplinate dalle norme che seguono."

3. L'articolo 4 c. 5 risulta così sostituito:

"Durante la stagione balneare, negli orari di apertura al pubblico previsti per gli stabilimenti balneari e definiti dal Comune di Torre Annunziata, nelle spiagge destinate alla libera fruizione i Comuni sono tenuti ad assicurare idoneo servizio di salvataggio; qualora non provvedano a garantire tale servizio, devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata e provvedere ad apporre, sulle relative spiagge, in luogo ben visibile, adeguata segnaletica, con la seguente dicitura:

"ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"

In ogni caso l'Ente che ha provveduto all'installazione della segnaletica è tenuto a controllare la permanenza in loco della stessa, provvedendo all'immediato ripristino in caso di asportazione/rimozione."

4. L'articolo 4 c. 13 risulta così sostituito:

"Ciascuna postazione deve essere dotata di idonea piattaforma di osservazione sopraelevata (torretta) dal piano spiaggia di almeno 1.6 metri e non oltre i due metri con idoneo mezzo di salita/discesa. La postazione di salvataggio, inoltre, deve essere equipaggiata con la sottonotata dotazione:

- *un binocolo;*
- *un megafono;*
- *un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante);*
- *200 metri di cavo di salvataggio galleggiante con cintura o bretelle, montato su rullo fissato saldamente al terreno;*
- *un paio di pinne della misura idonea all'assistente ai bagnanti in servizio;*
- *una maschera;*
- *un pennone di idonea altezza per il posizionamento della bandiera o verde o gialla o rossa;*
- *un idoneo natante a remi per disimpegnare il servizio di salvataggio, recante la scritta "SALVATAGGIO" ed il nome del concessionario, dotato di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, di un mezzo marinaio o gaffa e di idoneo ancorotto con relativa cima. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.*

Le predette dotazioni devono essere disponibili, pronte ed in buono stato.

Deve essere altresì esposta in modo ed in luogo ben visibile una Tabella recante i significati delle bandiere esposte:

a) BANDIERA VERDE: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;

b) BANDIERA GIALLA: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

c) BANDIERA ROSSA: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo"

5. L'Ordinanza n.18/2025 è abrogata e sostituita dalla presente;

Torre Annunziata, data protocollo

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Fabio CASSONE

Firmato Digitalmente da/Signed by:
FABIO CASSONE
In Data/On Date:
mercoledì 20 maggio 2026 14:52:02